

## CXXVIIIª TORNATA

MERCOLEDI 27 GIUGNO 1917

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

**Comitato segreto** (Avvertenza del Presidente sulla riunione del Senato in) . . . . . pag. 3651

**Comunicazione della Presidenza** (dimissioni del senatore Malvezzi da membro del Consiglio Superiore della pubblica istruzione) . . . . . 3625

**Disegni di legge** (approvazione di):

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici (N. 343) . . . . . 3639

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989 portante variazioni di spesa per opere pubbliche in Basilicata (N. 355).

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 266) . . . . . 3643

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 267) . . . . . 3644

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 268) . . . . . 3645

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1907, relativo all'aumento di un posto di capo tecnico di 2ª classe nel ruolo dei capi tecnici di artiglieria e genio (N. 366) . . . . . 3645

(discussione di):

Modificazioni ed aggiunte al testo unico della legge sui telefoni (N. 329) . . . . . 3628

Oratori:

CIAMIGIAN . . . . . 3629

FERRA, ministro delle poste e dei telegrafi . . . . . 3629

3632, 3636, 3638

FERRARIS CARLO . . . . . 3631, 3634

SPIRITO, *relatore* . . . . . 3633

VERONESI . . . . . 3635, 3637

(presentazione di) . . . . . 3626

**Giuramento del senatore Di Robilant** . . . . . 3626

**Interpellanza** (svolgimento dell'interpellanza del senatore Cuzzi sui servizi di navigazione sul Lago Maggiore) . . . . . 3626

Oratori:

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 3627, 3628

CUZZI . . . . . 3627

**Regolamento interno del Senato** (Discussione delle proposte relative alle interrogazioni [numero CXLVIII] - *Documenti*) . . . . . 3646

Oratori:

DALL'OLIO . . . . . 3648, 3649

DI CAMPORRALE . . . . . 3649

FERRARIS CARLO . . . . . 3647

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore* . . . . . 3647, 3649, 3650

TETTONI TOMMASO . . . . . 3649

**Relazioni** (presentazione di) . . . . . 3628, 3638

**Votazione a scrutinio segreto** (risultato di) . . . . . 3650

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1917

« Roma, 27 giugno 1917.

« Ecc.mo signor Presidente,

« Quando l'anno scorso, senza averne avuto sentore, fui eletto dal Senato a far parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, non ardi rinunziare all'onorifico incarico per non apparire scortese verso colleghi indulgentissimi.

« Ora, per altro, che detto Consesso si rinnova per metà è buona occasione di pregare il Senato di accettare le mie dimissioni.

« Esse sono motivate unicamente dalla consapevolezza degli obblighi dell'alto ufficio e delle qualità per esercitarlo autorevolmente ed operosamente, le quali non si accordano con le mie possibilità.

« Non dubiti V. E. dei miei sentimenti di gratitudine verso colleghi, che non cessano di dimostrarmi una benignità che attribuisco al ricordo del nome paterno.

« Con ossequio di V. E.

« Dev.mo obbl.mo

« NERIO MALVEZZI ».

Do atto al senatore Malvezzi delle presentate dimissioni; non facendosi obiezioni, si provvederà in una delle prossime sedute alla sostituzione del senatore Malvezzi.

#### Giuramento del senatore Di Robilant.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor tenente generale Mario Nicolis Di Robilant, di cui il Senato ha convalidato la nomina a senatore in altra seduta, prego i signori senatori Caneva e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Di Robilant è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mario Nicolis Di Robilant del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue sue funzioni.

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge approvato stamane dalla Camera dei deputati per « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per l'esercizio finanziario 1917-18 fino al 31 luglio prossimo ».

A nome del mio collega ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per l'« Esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1917 dello stato di previsione delle entrate e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta. Prego l'onorevole senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Svolgimento dell'interpellanza del senatore Cuzzi.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, l'onorevole senatore Cuzzi ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri, e gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle poste, per sapere se e come il Governo abbia provveduto, o intenda provvedere per impedire interruzioni, ed assicurare la continuazione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore per trasporti di passeggeri, merci e corrispondenza postale, in seguito alla denuncia della concessione fatta dalla Impresa Mangili colla diffida di voler cessare il detto servizio col 15 del p. v. mese di luglio ».

Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli do facoltà di parlare perchè voglia dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Se il Senato consente, io sono disposto a rispondere anche subito a questa interpellanza del senatore Cuzzi.

PRESIDENTE. Il Senato non avendo nulla in contrario, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di parlare per rispondere a questa interpellanza.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Cuzzi mi ha interpellato circa i servizi di navigazione sul Lago Maggiore. Indubbiamente le condizioni della Società che esercita questi servizi sembrano molto allarmanti, dal punto di vista finanziario. La Società adduce che, in seguito al rincaro dei combustibili, alla diminuzione degli introiti, causata dalla mancanza dei forestieri ed infine in seguito agli ultimi decreti del Ministero dei lavori pubblici per nuovi sussidi al personale per caroviveri e per richiamo alle armi, la Società stessa non sembra più in grado di continuare nell'esercizio.

La Società, di recente, all'intimazione del Ministero dei lavori pubblici di concedere il sussidio per caroviveri al personale, ha notificato che essa non può continuare oltre il 15 luglio p. v. i servizi di navigazione sul Lago Maggiore proponendo che o lo Stato assuma l'esercizio delle sue linee fino a tre mesi dopo la conclusione della pace, o dia una sovvenzione che la Società stessa propone nella misura di quaranta mila lire al mese. La cifra indubbiamente è parsa a me e al collega del tesoro molto alta, tanto più che mancano al momento attuale notizie precise da parte del nostro circolo ferroviario di Milano intorno alle vere condizioni della Società e ai bisogni finanziari per il proseguimento del servizio. Io ho telegrafato subito al circolo ferroviario perchè notifici alla Società che lo Stato non sarebbe alieno dal concedere un congruo sussidio, ma ad ogni modo occorrono notizie precise intorno alle condizioni della Società. Bisognerà anzitutto stabilire quali corse giornaliere saranno da mantenere ed in seguito al nuovo programma di esercizio, da determinarsi con molta precisione, lo Stato non avrà difficoltà di stipulare una nuova concessione con la Società e di accordarle una sovvenzione, notevolmente inferiore però a quella che la Società stessa richiede, da corrispondersi fino alla scadenza della concessione stessa nel 1923.

Queste notizie saranno, credo, già a quest'ora, a conoscenza del Circolo ed io attendo le sue risposte per prendere i provvedimenti necessari.

Ad ogni modo stia sicuro l'onor. interpellante che da parte mia vedrò di conciliare i legittimi interessi dell'Erario, che vanno al disopra di tutto, coi desideri e i bisogni di quelle popolazioni le quali reclamano che un servizio di così grande importanza non venga sospeso.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Non dubito che il Governo saprà tutelare gli interessi pubblici anche in rapporto alle domande di ulteriori sussidi per la impresa di navigazione. Conoscerà il Governo se questa domanda abbia fondamento nelle condizioni dell'azienda e nell'andamento della navigazione. Ma quello che interessava e che mi ha spinto a fare la interrogazione, è di avere una risposta assicurativa che in un modo o nell'altro, o per conto dell'impresa in seguito a nuove combinazioni col Governo o d'ufficio, da parte del Governo per conto proprio, quel servizio non abbia a mancare.

L'onorevole ministro conoscerà le condizioni stabilite nella convenzione stipulata con l'impresa di navigazione che risale al luglio 1908, ed ha la durata di 15 anni.

Là sono previsti tutti i casi e le condizioni alle quali l'impresa di navigazione deve sottostare e non mi pare che l'impresa perchè non ha fatto buoni guadagni durante la guerra, mentre prima guadagnava lautamente, abbia ragione di diffidare, il Governo e il pubblico di cessare la navigazione entro 15 giorni.

Il servizio di navigazione, lo dice chiaro la convenzione, è un complemento del servizio ferroviario. L'art. 1º stabilisce l'oggetto per il quale il Governo ha affidato quel servizio all'impresa Mangili e dice che l'oggetto è quello di mettere in comunicazione tutte le ferrovie che mettono capo al lago cogli abitati del lago stesso e gli abitati fra loro.

Ora l'onorevole ministro non ha che vedere la rete delle ferrovie dello Stato per appurare che vi sono sette distinte linee che fanno capo a paesi dal lago sulla sponda sinistra, a Luino a Laveno Arona, vi sono le linee delle società Nord di Milano, vi sono le linee da Lugano a

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1917

Luino, quelle dello Stato, Milano, Gallarate, Laveno Luino, da Novara, Sesto Calende, Laveno, Luino.

Tutte queste linee fanno capo al lago e devono essere messe in comunicazione coi paesi della sponda destra mediante il servizio di navigazione. Ora l'onorevole ministro vede che se questo servizio manca, la sponda destra che non ha la fortuna di essere percorsa da alcuna linea ferroviaria si troverebbe assolutamente isolata. Sulla sponda destra si trovano i centri più importanti di Pallanza, Intra e Cannobio i di cui stabilimenti di grande sviluppo per diverse industrie sommano oltre il centinaio, ed oggi sono anche adibiti alla fabbricazione di prodotti interessanti l'amministrazione militare.

Di più l'onorevole ministro conosce come nella sponda destra superiore in confine con la Svizzera stanno in lavoro assiduo delle fortificazioni, delle difese preventive, ai quali lavori occorre giornalmente la provvista dei materiali da costruzione, che per buona parte sono trasportati dai battelli a vapore. Tutti questi bisogni rimarrebbero insoddisfatti se l'impresa di navigazione venisse a mancare.

Io non dubito, ripeto, che il Governo saprà stabilire con l'impresa di navigazione quello che è utile di fare, ma quel che importa è che il servizio non abbia a mancare.

E poiché il Governo arriverà a nuove convenzioni, mi permetto anche di raccomandare che in esse si tuteli meglio la stabilità degli orari, perchè in questi ultimi mesi abbiamo avuto dei fatti proprio straordinari: abbiamo avuto dei manifesti di cambiamento di orario pubblicati oggi per il domani; abbiamo avuto delle minacce di sospensione di corse pubblicate la sera per il domani.

Questo non è un modo di eseguire regolarmente la convenzione, non è conveniente allarmare popolazioni aventi industrie così sviluppate con sorprese di questo genere.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler tenere presente tutte queste necessità; e lasciando al Governo lo stabilire le condizioni che crederà migliori per il futuro, lo prego di dare intanto l'assicurazione assoluta che o per mezzo dell'impresa di navigazione Mangili, o per parte diretta del Governo il servizio non

cesserà. Questa è la risposta che la popolazione attende per la sua tranquillità.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho che a confermare quello che ho detto dianzi. L'onor. interpellante può essere sicuro che sarà cura del Governo di provvedere a che i servizi non abbiano a cessare.

Quanto al modo, d'accordo col mio collega del tesoro, e dopo udita la risposta della Società, si adotterà quello più conveniente per gli interessi dello Stato.

CUZZI. Ringrazio l'onor. ministro della risposta datami.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

#### Presentazione di relazione.

FILOMUSI GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole commerciali e industriali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Filomusi Guelfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazione ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni » (N. 329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al testo unico della legge sui telefoni ».

Prego il senatore segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge. (V. stampato n. 329).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. A proposito di questo disegno di legge, che certamente gioverà al servizio telefonico ora assai deficiente, mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se non sarebbe possibile provvedere più prontamente a migliorare il servizio dei telefoni che in Italia lascia molto a desiderare: esso va male in genere e segnatamente a Roma.

Se mi è permesso un ricordo personale dirò che a New-York, la città più moderna, dove l'uso del telefono è quanto mai esteso, il servizio funziona in modo meraviglioso. Vi deve essere qualche ragione speciale per cui nelle nostre grandi città il servizio lascia tanto a desiderare.

A questo proposito vorrei aggiungere che in America non si paga l'abbonamento *à forfait*, ma la singola telefonata, ciò che porta ad una diminuzione delle chiamate, ed impedisce conversazioni inutili.

Essendo le linee meno ingombrate, si potrebbe ottenere un servizio migliore anche da noi.

Io vorrei raccomandare vivamente al ministro di prendere qualche provvedimento efficace, perchè questo servizio, che è diventato tanto indispensabile, possa procedere più regolarmente, senza obbligare a perdite di tempo irritanti per attendere le comunicazioni.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Rispondo subito al senatore Ciamician, che ha avuto la bontà di rivolgermi la domanda, se, oltre questi provvedimenti, io abbia in pensiero di presentarne altri per il miglioramento del servizio dei telefoni del nostro Paese. Premetto subito che io ho consapevolezza delle condizioni veramente deficienti e preoccupanti, in cui si trova il servizio telefonico da noi. Dirò anche che la consapevolezza dello stato in cui il servizio procede in Italia l'ho avuta appena assunsi la direzione del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vidi che era ormai necessario uscire anzitutto dall'incertezza dei criteri direttivi con cui era stata governata l'azienda telefonica da un pezzo, e che è stata causa del disservizio progressivo.

Per questa consapevolezza s'impose al mio spirito, nei primi giorni del mio ministero, di

riordinare sollocitamente questo servizio, e nominai una Commissione di autorevoli tecnici, che avesse largamente studiato il problema del riordinamento dei grandi impianti principalmente, e poi quello del riordinamento delle reti minori. Questo collegio di tecnici, presieduto da un ingegnere competentissimo in materia telefonica, l'ing. Semenza, coadiuvato dai migliori dell'amministrazione telefonica e da altri funzionari competentissimi in materia amministrativa, ha per lunghi mesi studiato il difficile problema, e non è guari mi ha presentato una serie di particolari relazioni per il riordinamento di tutto il servizio statale nelle grandi città e nei centri secondari.

Le soluzioni proposte come si presentano, destano gravi preoccupazioni per la loro pratica attuazione, considerato il momento che noi attraversiamo. Il Senato deve sapere che tutte le centrali delle grandi città sono ormai esaurite ed insufficienti. Sono ancora esaurite, ed in una condizione di deficienza le reti esterne. Il personale telefonico è deficiente, ma quello che più scoraggia è il personale dei capi tecnici e dei meccanici; e nell'attuale periodo di guerra la penuria di questi agenti tecnici, necessarissimi per i telefoni più che per altri servizi, è arrivata ad uno stato preoccupante.

Tenga conto il Senato ancora che non riesce possibile all'Amministrazione telefonica, durante questo periodo, di procedere neanche alla esecuzione di provvedimenti transitori, che sono stati indicati come indispensabili, e ciò per le speciali condizioni in cui le industrie specializzate nella fabbricazione di materiale telefonico si trovano a causa della guerra.

In Italia è possibile essere riforniti appena mediocrementemente di apparecchi da tavolo e da muro e di piccole tavole di commutazione. È possibile anche essere riforniti bene di cavi (e per questa parte finalmente ci siamo emancipati dall'estero per lo slancio e l'ardore della industria specialmente lombarda), ma per quello che concerne le centrali, commutatori e permutatori, che sono organi complicatissimi, siamo ancora tributari dell'estero. E le condizioni della guerra hanno fatto sì che non si possa fare ordinazioni alla casa tedesca Siemens e Schuckert, la quale aveva iniziato a Roma ed a Genova l'impianto di centrali automatiche, come anche alle case inglesi e francesi, le quali

hanno dichiarato che non è possibile in questo periodo impegnarsi per le forniture a causa delle trasformazioni subite dalla loro industria per i fini di guerra.

Dunque le condizioni del servizio telefonico in Italia sono indubbiamente di eccezionale gravità; ogni ministro deve preoccuparsene e deve cercare risoluzioni immediate; ma io non posso non affermare innanzi al Senato che, durante il periodo della guerra, non c'è possibilità umana, non c'è volontà ministeriale che riesca a superare le difficoltà obiettive le quali si oppongono al riordinamento completo del servizio. Ciò io debbo dichiarare a scanso di responsabilità.

Gli studi compiuti da questa Commissione rimarranno come largo corredo di indicazioni e suggerimenti tecnici e pratici preziosissimi; ma chiunque, io od altri che possa succedermi, non può avere la speranza di dare soddisfazione alle esigenze di coloro che reclamano per il disservizio telefonico, se non alla cessazione della guerra.

Un passo ho fatto con la presentazione dell'attuale disegno di legge. Non ripeterò al Senato la illustrazione dei criteri fondamentali sui quali tale progetto si basa. Esso tende da un lato a rendere possibile il riordinamento dei grandi impianti centrali di cui ho precedentemente parlato, sollevando l'Azienda statale da altri compiti, dall'altro a rendere possibile l'ulteriore incremento dell'industria privata che non deve essere respinta, ma chiamata a collaborare col servizio di Stato.

Non è possibile, onorevoli senatori, che la statizzazione, felicemente iniziata con la legge del 1907, proceda innanzi coll'assorbimento di tutte le altre reti ora esercitate dall'industria privata. Per un lungo periodo deve restare ancora il sistema di esercizio misto, che vige tuttora, e che permette insieme al riordinamento del servizio di Stato di chiamare, integratrice delle funzioni statali, l'industria privata, la quale sarà ancora elemento di propulsione e di successivi miglioramenti tecnici ed amministrativi. Tutto l'insieme delle disposizioni di legge è adunque mosso da questo pensiero: di apprestare i mezzi perchè nel dopo guerra anche questo indispensabile servizio pubblico possa rispondere all'incremento civile, commerciale ed industriale del nostro paese.

Io mi impegno, dopo le considerazioni autorevolissime del senatore Ciamician, di rivolgere tutto il pensiero e tutta l'attenzione alla soluzione di questo importante e difficile problema.

CIAMICIAN. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli articoli 12 e 13 del testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196 e l'art. 15 dello stesso testo, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302, sono abrogati.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ciascuna concessione di impianti telefonici ad uso pubblico è data, salve le eccezioni stabilite dal regolamento, per un territorio definito secondo la circoscrizione amministrativa del Regno, e non può durare più di venti anni.

Una rete urbana comprende di regola soltanto il territorio comunale e in ogni caso non può estendersi oltre il raggio di dieci chilometri dalla centrale telefonica.

Trascorsi dieci anni dalla data del decreto di concessione, è in facoltà dello Stato di procedere al riscatto, previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e non potrà oltrepassare il valore del materiale che trovasi in opera al momento della stina, tenuto conto dei deperimenti per il tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio, e dagli eventuali ampliamenti e ripristini, aumentato del 15 per cento.

In mancanza dell'accordo decide inappellabilmente un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Ministero, uno dal concessionario ed uno dal Presidente del Consiglio di Stato, scelto fra i consiglieri.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini, che lo Stato ha facoltà di acquistare, sono valutati a prezzo di stima.

(Approvato).

### Art. 3.

Alla scadenza di ogni concessione telefonica lo Stato, con le norme stabilite dal regolamento, entra in possesso degli impianti, corrispondendo al concessionario un compenso pari al 50 per cento del valore degli impianti stessi, periziati a norma del precedente articolo, senza l'aumento del 15 per cento, e depurato secondo i criteri da stabilirsi col regolamento medesimo, di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete.

Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini che lo Stato ha facoltà di acquistare sono valutati a prezzo di stima.

Al primo comma di quest'articolo presenta un emendamento il senatore Carlo Ferraris. Ne do lettura.

Alla scadenza di ogni concessione telefonica lo Stato, con le norme stabilite dal regolamento, entra in possesso degli impianti, corrispondendo al concessionario un compenso pari al 50 per cento del valore degli impianti stessi, periziati a norma del precedente articolo, escluso l'aumento fisso del 15 per cento. Il compenso predetto, secondo i criteri da stabilirsi nel regolamento medesimo, sarà depurato di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete e aumentato di una quota proporzionale per gli ampliamenti e miglioramenti che il concessionario abbia eseguiti nell'ultimo quinquennio in seguito ad ordine dell'amministrazione.

Il senatore Carlo Ferraris, proponente, ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO. L'emendamento che ho presentato al Senato e di cui è stata data ora lettura, mi è stato suggerito da alcune opportune osservazioni che si trovano nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale.

Leggo queste osservazioni: « Il Governo con savio ed equo consiglio propone che al cessare della concessione per scadenza di termine, debba essere corrisposto al concessionario il 50 per cento del valore degli impianti.

« Giova però osservare come resti l'animo perplesso sulla completa efficacia di questo mezzo ad evitare il pericolo ed il danno che lo Stato, al termine della concessione, non si trovi con l'onere di riparare alle conseguenze di un impianto immobilizzato o per lo meno trascurato. Invero il concessionario, come già è adombrato nella relazione ministeriale, non avrà interesse negli ultimi anni anteriori alla scadenza di ampliare e migliorare gli impianti per la semplice ragione che gli mancherà l'agio di ammortizzare anche la metà della spesa. D'onde la necessità di adottare adeguate misure, almeno col regolamento, perchè i concessionari in nessun tempo possano nè rifiutare lo ampliamento degli impianti, nè questi negligere ».

Ma l'onorevole ministro e l'oporevole relatore dell'Ufficio centrale, che sono valenti avvocati e valenti giuristi, sanno meglio di me che sono molto contestabili e molto contestati i limiti tra il potere dell'Amministrazione di ordinare ai concessionari ampliamenti e miglioramenti negli impianti ed il dovere nei concessionari di ottemperare a questi ordini. Si tratta spesso di profonde innovazioni nella tecnica e queste innovazioni sono frequenti oggigiorno per i rapidi progressi della tecnica stessa. Si tratta sempre di aumento di spesa da parte dei concessionari e qualche volta anche di una diminuzione di utili netti. Quindi non di rado i concessionari si rifiutano o si ribellano a compiere questi miglioramenti e ampliamenti ordinati dall'Amministrazione e ne derivano dissensioni, controversie, liti, che non giovano nè moralmente, nè materialmente al pubblico servizio cui si riferiscono.

Nel caso poi specifico che è quello che dobbiamo considerare, c'è il pericolo messo in evidenza dalla relazione dell'Ufficio centrale nella parte che ho ora letta. Può essere che la spesa fatta per i miglioramenti o ampliamenti degli ultimi anni non possa essere ammortizzata per tutta quella metà per la quale i concessionari non avrebbero poi il compenso alla scadenza della concessione, secondo quanto è prescritto dall'articolo stesso.

Ora a me sembra che sia di tutta convenienza, per evitare dissensioni e liti, e che sia di tutta equità, dato il pericolo a cui ho poco fa accennato, che si assicuri per legge un compenso ai concessionari appunto per questi mi-

gliamenti ed ampliamenti fatti nell'ultimo periodo della durata della concessione, i quali non potrebbero trovare il relativo ammortamento della spesa per tutta la metà per cui non è stabilito il compenso. È perciò che nel mio emendamento ho proposto precisamente di aggiungere all'articolo la disposizione che il compenso del 50 per cento sarà aumentato di una quota proporzionale per gli ampliamenti e miglioramenti che il concessionario abbia eseguito nell'ultimo quinquennio, in seguito ad ordine dell'Amministrazione.

Se il periodo quinquennale può parere troppo lungo, io accetto ben volentieri di ridurlo ad un triennio; ma domando che qualche cosa si faccia nella legge a questo riguardo.

Io do lode all'egregio ministro per aver presentato questo disegno, il quale, come egli eloquentemente ha detto, ha per scopo di attirare il capitale privato al servizio telefonico. Il capitale privato può compiere una duplice funzione; una funzione indiretta d'aiuto allo Stato, in quanto che può fornire i materiali che servono all'industria telefonica, come già fa in parte, mettendoci anche per il resto in grado di emanciparci completamente dall'estero; ed in secondo luogo può aiutare direttamente lo Stato completando con impianti di concessione gli impianti fatti dallo Stato stesso. Ma per ottenere questi risultati noi non dobbiamo imporre soverchi oneri al capitale privato, ma dobbiamo assicurarci un onesto compenso. Ora l'emendamento, che ho presentato, tende appunto a questo scopo e quindi entra completamente nella tendenza del disegno di legge e giova a raggiungere meglio, per una parte almeno, quanto esso si propone.

To perciò confido che il mio emendamento troverà benevolo accoglimento dall'on. ministro e dall'Ufficio centrale e voglio sperare anche dal Senato.

FERA, *ministro delle poste e telegrafi*. Do mandato di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi duole davvero, ma io non posso accettare l'emendamento che propone il senatore Ferraris, ed anzi oso pregarlo di non voler insistere, dopo aver sentite le ragioni che mi pongono nella dura condizione di non accettare le sue richieste.

Anzitutto il senatore Ferraris sa quale era lo stato antecedente, prima dell'attuale disegno di legge, della nostra legislazione telefonica nei rapporti di questo speciale istituto.

Alla scadenza della concessione, per l'art. 13 della legge 1903, è stabilito che tutti gli apparecchi delle linee e degli uffici debbono passare gratuitamente allo Stato. È bene onor. Ferraris fermarsi su questo, per meglio valutare il beneficio che si propone a favore dell'industria privata. So che forse la norma che io propongo non è d'intera soddisfazione dell'industria privata, e potranno anche esserci ragioni fortissime, ma sostanzialmente si deve pur pensare che dal sistema per cui alla scadenza della concessione tutti gli apparecchi passavano gratuitamente allo Stato, a questa norma per cui lo Stato dà il 50 per cento del valore dell'impianto, periziati a norma della legge, è un primo e notevole passo che fa l'industria privata. Ed io mi sono indotto a proporre questa nuova norma e sostenerla perchè sono profondamente convinto che il tarlo roditore dell'industria privata dei telefoni è stato quello dell'art. 13 e della condizione vessatoria che in esso era contenuta.

Questa condizione era spiegabile nei primi tentativi di legislazione, quando si riteneva che l'impianto telefonico potesse rassomigliarsi ad un impianto per servizio ferroviario o tramviario, che, così come è impiantato, resta inalterato, o quasi, per tutta la durata della concessione. Ma oramai è noto che per i telefoni, *crescit eundo*; è necessario impiegare continuamente capitale nuovo per miglioramenti ed impianti, per cui è da riconoscere che il capitale impiegato negli ultimi anni della concessione viene solo in minima parte ammortizzato. Ecco la ragionevolezza della mia proposta, la quale risponde ai reclami ripetuti, che sono venuti da parte dei concessionari dei telefoni nei loro congressi, dalle voci sorte nel Parlamento in discussioni delle diverse leggi ed infine, autorevolmente, dal voto che fu proposto dalla Commissione Reale, che studiò il riordinamento dei telefoni in Italia.

A tale indennizzo potevasi anche provvedere diversamente. Il Senato deve ricordare che un disegno di legge sui telefoni era stato presentato dal mio predecessore, il quale stabiliva, in un articolo, quello che oggi propone l'ono-

revole senatore Ferraris, e cioè che alla fine della concessione si rimborsasse al concessionario soltanto l'ammontare di tutti i lavori, eseguiti nel triennio d'ordine dell'Amministrazione.

Ora è da decidere se convenga l'uno o l'altro dei due criteri.

È evidente che nel primo caso il concessionario curerà la migliore manutenzione di tutto l'impianto per realizzare il maggior compenso possibile alla fine della concessione. Nel secondo caso, il concessionario non avrebbe nessun interesse alla buona manutenzione dell'impianto, e solo curebbe di consegnare in buone condizioni quella parte per la quale gli viene riconosciuto il diritto all'integrale rimborso da parte dello Stato. È preferibile quindi il criterio proposto, ma è da respingere quello tendente ad assicurare ai concessionari entrambi i vantaggi, cioè del rimborso del 50 per cento del valore dell'impianto e dell'integrale rimborso dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio, o quinquennio, come propone l'onorevole Carlo Ferraris.

L'onorevole proponente deve pur sapere che l'esercizio dei telefoni affidato alla industria privata lascia notevoli margini di utili, e permette perciò rapidi ammortamenti del capitale impiegato. L'Amministrazione statale nel primo quinquennio di vita ebbe un coefficiente medio di esercizio di poco superiore al 60 per cento, elevatosi, in seguito, sino al 69 per cento per diminuiti introiti, dovuti, per la quasi totalità, alla inerzia cui, indipendentemente dalla guerra, essa fu costretta in questi ultimi anni.

Comunque, anche elevandolo al 70 per cento, il risultato finanziario è sempre soddisfacente, ed a più forte ragione nell'industria privata, dove il coefficiente di esercizio supera di poco il 50 per cento, perchè notevoli sono le economie che si possono conseguire, specialmente nei riguardi del personale e dei congegni amministrativi, i quali sono ben lungi dall'essere macchinosi, come quelli statali. Questa condizione di cose permette quindi nell'industria privata di ammortizzare rapidamente la maggior parte del capitale impiegato.

Ciò posto, io ho il dovere di dire che i concessionari di telefoni devono pensare che se essi, dopo le facilitazioni loro concesse con questo disegno di legge, volessero trascurare

i miglioramenti e la buona manutenzione dei loro impianti, non farebbero il loro tornaconto perchè l'Amministrazione dello Stato, al periodo della scadenza, potrebbe trovare più conveniente impiantare nuovi uffici per proprio conto anzichè pagare indennità gravose ad una industria la quale non ha corrisposto alle speranze che su di essa si fondavano.

Per queste ragioni non posso proprio accettare l'emendamento proposto dal senatore Ferraris; mi auguro che egli si sia convinto delle ragioni semplici ma evidenti, che mi sono permesso di esporre, e vorrà ritirare il suo emendamento lasciando l'articolo così come è stato presentato.

SPIRITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO, *relatore*. Il Senato permetterà, sebbene la risposta dell'onorevole ministro sia stata esauriente, che anche l'Ufficio centrale, chiamato in questione per la sua relazione, a mezzo mio dia risposta all'onorevole Ferraris.

Non ripeterò la grande differenza che vi è fra la legge vigente e la nuova, per la quale si dà nientedimeno che il 50 per cento del valore degli impianti al concessionario alla scadenza della concessione; non ripeterò neanche come questa misura equa rispetto al concessionario sia anche conveniente per lo Stato, in quanto che d'ora in poi non dovrà più ripetersi l'inconveniente di vedere abbandonati gli impianti dagli assuntori negli ultimi anni, e quindi deperimento degli impianti stessi, danno al servizio, e necessità di ingenti spese a carico dello Stato.

L'onorevole Ferraris ha letto un brano della mia relazione e da esso ha tratto motivo ed occasione per il suo emendamento. Mi si permetta di chiarire il concetto della relazione, cioè il concetto dell'Ufficio centrale per venire alla conseguenza che si deve invece andare nel concetto opposto a quello propugnato dall'onorevole Ferraris.

Ecco la conclusione alla quale io venivo nella relazione: «La necessità di adottare adeguate misure, almeno col regolamento, perchè i concessionari in nessun tempo possano né rifiutare l'ampliamento degli impianti, né questi negliere».

Il concetto dell'Ufficio centrale è stato questo: che quando il concessionario ha ottenuto

il 50 per cento del valore degli impianti, non deve, per nessun pretesto o mezzo avere altro. Se si adottasse l'emendamento Ferraris sapete che cosa avverrebbe? Avverrebbe che quando il concessionario sa che la spesa per fare una altra opera, per fare questo o quel miglioramento negli ultimi tre anni gli verrà pagata, non solo non farà più niente di sua iniziativa, ma lavorerà per ottenere, ed attenderà l'ordine ministeriale.

In altri termini, l'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris, ad avviso mio potrebbe avere l'effetto di un incoraggiamento ai concessionari perchè non adempiano ai capitoli e agli impegni; incoraggiamento a non fare, e a non mantenere impianti, apparecchi e linee nello Stato ed alle condizioni previste dalla concessione, e come i contratti esigono.

Se questo è il concetto fondamentale della relazione, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, col consenso del collega presente onor. Barinetti, pur non avendo il modo di interrogare la maggioranza dell'Ufficio centrale, essendo assenti gli altri miei colleghi, dalle deliberazioni contenute nella relazione approvata dall'Ufficio centrale, io mi sento autorizzato ad intuire e ritenere opportuno proporre al Senato che non si accetti l'emendamento dell'onor. Carlo Ferraris, perchè va contro le direttive della legge e contro il concetto che ispirò la deliberazione dell'Ufficio centrale medesimo, il quale non volle maggiori aggravii allo Stato.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Mi dispiace, ma non sono stato convinto dai ragionamenti dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

L'onorevole ministro ha ricordato la legge vigente, dicendo che noi facciamo un gran passo in avanti rispetto a questa. È verissimo, ma è necessario farlo questo passo, perchè la vigente legge è dannosa: tanto vero che il capitale per causa di essa è del tutto riluttante ad investire nell'industria telefonica. Dunque è una legge che va abrogata.

La ragione di fare, come disse il ministro, un passo per volta, è di ben scarso valore: perchè se si fa il passo dando ai concessionari alla scadenza il 50 per cento del valore degli impianti, siccome i limiti sono molto elastic

ed arbitrari, si può aggiungere qualche cosa al 50 per cento quando si presentino le condizioni speciali da me accennate: non si altererebbero, ma si applicherebbero meglio i concetti fondamentali del disegno di legge.

Non consento neppure nell'altra parte del ragionamento del ministro, che è stata suffragata dal relatore. L'on. ministro dice: ma se prometiamo per questi miglioramenti, che si faranno nell'ultimo periodo della concessione, un compenso supplementare, i concessionari aspetteranno a fare i miglioramenti nell'ultimo periodo. Ma io rispondo con l'argomentazione, già adombrata nella relazione ministeriale e in quella dell'Ufficio centrale, che in quest'ultimo periodo, mancando l'agio di ammortizzare anche la metà della spesa, se non si avrà questo supplemento, non si faranno i miglioramenti; e aggiungo che per quanto l'amministrazione ordinerà, non si otterrà che di far sorgere contestazioni e liti, il cui risultato è noto a chi ha pratica di questa materia.

Ad ogni modo io so che se un emendamento non è accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, e lo so per quella lunga pratica di cose parlamentari che ormai possiedo, neppure l'Assemblea lo accetta; quindi non insisto nel mio emendamento. Ma ci sono le mie dichiarazioni raccolte nel resoconto stenografico, e poichè temo molto che le mie previsioni si avvereranno, e che il non aver accettato questo emendamento porterà a qualche difficoltà l'amministrazione, e renderà il capitale privato più riluttante o, se vuoi, meno propenso ad investire in questa industria, così la responsabilità non sarà mia, ma dell'on. ministro. Io ritiro il mio emendamento, lieto di aver avuto occasione di svolgerlo, e ringrazio il Senato della benevolenza che mi ha accordato nell'ascoltarmi.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento, del senatore Carlo Ferraris, metto ai voti l'art. 3 come è proposto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 4.

I concessionari di reti telefoniche urbane pagano ogni anno allo Stato, per i primi cinque anni di concessione, un canone corrispondente

al 5 per cento delle quote dovute dagli abbonati, in base alle tariffe stabilite col decreto di concessione, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla legge, ed un canone corrispondente al 10 per cento delle quote suddette per gli altri quindici anni.

Pagano inoltre per ciascun posto pubblico un canone corrispondente al 20 per cento del prodotto lordo.

I suddetti canoni possono essere ridotti secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ed in base all'esame dei bilanci del concessionario.

(Approvato).

#### Art. 5.

I concessionari di linee telefoniche interurbane pagano ogni anno allo Stato, per i primi dieci anni, una compartecipazione corrispondente al 15 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche, ed una compartecipazione corrispondente al 20 per cento sul prodotto stesso per gli altri dieci anni.

Tale compartecipazione può essere ridotta secondo le norme stabilite dall'ultimo capoverso del precedente articolo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ai canoni di cui nella presente legge si applica il privilegio dell'articolo 1957 del Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 7.

È data facoltà al Governo di rinnovare le concessioni per impianti telefonici ad uso pubblico che scadono a tutto l'anno 1924, accordandole sia allo stesso concessionario, sia ad altri richiedenti, dando la preferenza ai comuni.

È pure data al Governo la stessa facoltà per le concessioni che scadono dopo il 1924, escluse quelle relative ad impianti urbani in capiluoghi di provincia, ed a linee interurbane facenti capo a detti centri.

Gli impianti urbani e le linee interurbane escluse ai sensi del comma precedente, al termine della concessione debbono passare allo Stato.

(Approvato).

#### Art. 8.

La rinnovazione delle concessioni sarà accordata alle condizioni stabilite nella presente legge, ed alle seguenti:

a) il concessionario che ottenga la rinnovazione della concessione, deve obbligarsi ad ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti secondo le prescrizioni indicate nel relativo decreto di rinnovo della concessione e da quello stabilite dal regolamento;

b) il concessionario versa allo Stato, a compenso della rinuncia di questo ad ogni diritto acquisito di proprietà sugli impianti esistenti all'atto del rinnovo della concessione, una somma proporzionale al numero degli abbonati ed al costo medio di un collegamento se si tratta di impianti urbani, ed in base alla lunghezza della linea, ed al costo medio chilometrico se trattasi di linee interurbane, con le norme da determinarsi dal regolamento;

c) il concessionario paga allo Stato i canoni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nella seguente misura:

per le reti urbane il dieci per cento per i primi dieci anni; il quindici per cento per gli altri dieci;

per le linee interurbane il 20 per cento per tutta la durata della concessione;

per ogni posto pubblico il venticinque per cento.

PRESIDENTE. Al comma *b* di questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Veronese.

Ne do lettura.

#### Art. 8.

b) il concessionario versa allo Stato, a compenso della rinuncia di questo ad ogni diritto acquisito di proprietà sugli impianti esistenti all'atto del rinnovo della concessione, una somma pari a dieci annualità del canone medio pagato dal concessionario allo Stato nell'ultimo triennio.

Il senatore Veronese ha facoltà di parlare.

VERONESE. L'articolo otto stabilisce le condizioni per la rinnovazione delle concessioni; ed il comma *B*) stabilisce la somma che il concessionario deve dare allo Stato per la rinuncia ad ogni diritto acquisito di proprietà sugli im-

pianti. Ora il metodo che si stabilisce per calcolare questa somma è basato sul numero degli abbonati, sul costo medio di un collegamento, se si tratta di impianti urbani, e sul costo medio chilometrico se trattasi di linee interurbane, con delle norme da stabilirsi nel regolamento. Ora è certo che, quando è possibile, è bene che la legge stabilisca nettamente qual è il metodo per calcolare la somma che il concessionario deve dare allo Stato. Questo ha un grande vantaggio, sia per lo Stato, perchè sa qual è l'importo che rinunciando alla rete deve percepire, come per il concessionario il quale sa a quali condizioni deve sottostare. Ora secondo me, il metodo stabilito da questo comma B) per quanto le norme siano da stabilirsi per regolamento, non è molto semplice perchè, come in altro articolo si stabilisce, anche in questo caso sarà necessaria la perizia, quando siavi disaccordo fra il concessionario e lo Stato; il che porta per conseguenza l'incertezza sulla somma che deve percepire lo Stato dal concessionario, oltre la perdita di tempo e di danaro.

Mi sono quindi domandato se non sia possibile di stabilire questa somma. Secondo la legge attuale lo Stato alla fine della concessione entra in possesso di tutta la rete senza pagare alcun compenso. Ora su questa base vantaggiosa per lo Stato, secondo le perizie fatte, si è trovata una cifra di lire 121 per la rete della società telefonica italiana, per ciascun abbonato, e lire 90 per abbonato per la rete della Società telefonica delle Puglie; dimodochè la media per queste due Società sarebbe di 105,50 per abbonato. Ho trovato poi che in base al numero degli abbonati di alcune importanti Società, questa cifra corrisponde a nove annualità del canone medio raggiunto durante l'ultimo triennio; quindi io propongo di aumentare a 10 e annualità di detto canone a vantaggio dello Stato, di modo che queste 10 annualità corrispondono esuberantemente al valore di ciò che lo Stato code. Quindi propongo col mio emendamento che sia stabilita qual è la somma che il concessionario deve dare allo Stato.

Ciò per le linee urbane. Quanto alle linee interurbane, secondo le cifre che ho potuto avere di alcune Società, risulta che le dieci annualità corrispondono al concetto dell'articolo, perchè si avrebbe oltre la metà del costo della linea.

Io mi sono permesso di presentare questo emendamento che spero sarà accettato dall'onorevole ministro e dell'ufficio centrale.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Veronese; le ragioni di esso egli ha esposte così lucidamente, che non è mestieri di ripeterle.

La formula da me proposta è tecnicamente esatta. È infatti possibile calcolare con larga approssimazione il valore medio di un collegamento a reti urbane e quello di un chilometro di linea interurbana alla fine della concessione rispetto al valore iniziale dell'impianto. Ma è giusto riconoscere che detto criterio può dar luogo nella pratica a controversie, per le mutevoli condizioni del mercato; e perciò sarebbe preferibile, come base razionale di calcolo, il canone, cioè la compartecipazione pagata allo Stato. Il canone, infatti, è ad un tempo l'esponente della consistenza tecnica dell'impianto e della sua importanza finanziaria rispetto agli utili dell'esercizio. Si può, quindi, con sicurezza stabilire che l'Amministrazione è pienamente garantita nei suoi diritti se al criterio stabilito nel disegno di legge si sostituisce l'altro del canone, facendo cioè pagare al concessionario non meno di dieci volte il canone annuo medio risultante dai canoni dell'ultimo triennio.

SPIRITO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Veronese.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo sul quale non è proposto alcun emendamento.

#### Art. 8.

La rinnovazione delle concessioni sarà accordata alle condizioni stabilite nella presente legge, ed alle seguenti:

a) il concessionario che ottenga la rinnovazione della concessione, deve obbligarsi ad ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti secondo le prescrizioni indicate nel relativo decreto di rinnovo della concessione e da quelle stabilite dal regolamento;

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Veronese, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

b) Il concessionario versa allo Stato a compenso della rinuncia di questo ad ogni diritto acquisito di proprietà sugli impianti esistenti all'atto del rinnovo della concessione una somma pari a dieci annualità del canone medio pagato dal concessionario allo Stato nell'ultimo triennio.

Chi approva questo capoverso emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il resto dell'articolo:

c) il concessionario paga allo Stato i canoni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nella seguente misura:

per le reti urbane il dieci per cento per i primi dieci anni; il quindici per cento per gli altri dieci;

per le linee interurbane il venti per cento per tutta la durata della concessione;

per ogni posto pubblico il venticinque per cento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo 8 come è stato emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le stesse condizioni valgono nel caso che la rinnovazione si faccia a favore non del concessionario cessante, ma di altro richiedente, o di un comune.

Il regolamento stabilirà le norme e le garanzie per l'eventuale passaggio del personale alla dipendenza del nuovo concessionario.

(Approvato).

#### Art. 10.

È data al Governo la facoltà di cedere alla industria privata, contro pagamento del loro valore, gli impianti urbani di Stato esistenti, purché non situati in capoluoghi di provincia e le linee interurbane non facenti capo a detti centri, quando ciò sia riconosciuto conveniente nell'interesse dell'Amministrazione.

Il valore di detti impianti sarà determinato dall'Amministrazione coi criteri stabiliti dal quarto capoverso del precedente art. 2.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 11.

Gli attuali concessionari le cui concessioni, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano una ulteriore durata pari o superiore ad un decennio, hanno facoltà di optare o per le condizioni della legge medesima, o per quelle stabilite dai relativi decreti di concessione, con l'obbligo di dichiarare la loro opzione entro sei mesi della pubblicazione suddetta.

La scadenza della concessione stabilita nel decreto primitivo rimane invariata.

Su questo art. 11 vi è una proposta di modificazione del senatore Veronese all'ultimo comma. Ne do lettura. « All'effetto di quanto stabilisce il presente articolo, tutte le concessioni in corso che furono date per un tempo inferiore a venti anni, s'intendono prorogate fino a questo termine dalla data del primitivo decreto di concessione ».

Il senatore Veronese ha facoltà di parlare per svolgerla.

VERONESE. L'art. 11 ha lo scopo di concedere agli attuali concessionari, le cui concessioni alla data della pubblicazione della presente legge abbiano una ulteriore durata pari o superiore ad un decennio, la facoltà di optare o per le condizioni della legge medesima o per quelle stabilite dai relativi decreti di concessione giacché si sono trovati d'accordo l'onorevole relatore o l'onorevole ministro nel ritenere impossibile che colle disposizioni della legge attualmente in vigore i concessionari possano ampliare i loro impianti.

È questo è un concetto giustissimo.

Però è da osservare che non tutte le concessioni che sono state date prima avevano la durata di 25 anni, ve ne furono anche di quelle per un tempo assai minore.

Questi concessionari quindi non si trovano nelle condizioni di avere i 10 anni che sono stabiliti in questo articolo per potere avere la facoltà di opzione.

Non è colpa del concessionario se egli non si trova in condizioni di non poter usufruire dell'opzione, ma è colpa del momento in cui ha ottenuta la concessione e della incertezza in cui allora si trovava la legislazione sui telefoni.

Mi pare quindi equo, dal momento che le concessioni in base a questa legge vengono date per 20 anni, sia prorogato fino a 20 anni il termine di scadenza delle concessioni anche per questi concessionari, in modo che anche essi possano avere il decennio che loro permetta di chiedere le facilitazioni stabilite nella legge allo scopo di ampliare e rendere quindi più utili i loro impianti.

Questo è il concetto che ha ispirato il mio emendamento; basato non sulla volontà dei concessionari, ma, come ho detto, su ragioni di indole amministrativa che valevano al momento in cui la concessione fu data.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.  
Anche di questo emendamento dell'on. Veronese riconosco la opportunità, come riconosco giuste le osservazioni da lui svolte.

Il disegno di legge stabilisce in venti anni la durata massima delle concessioni, e dispone all'articolo 11 che i concessionari possano optare per le condizioni della legge medesima, o per quelle stabilite dai relativi decreti di concessione. Ora, siccome vi sono concessionari che non potrebbero valersi di questo beneficio perchè la durata delle concessioni loro accordate è inferiore al ventennio, è giusto che i concessionari i quali siano in possesso di una concessione inferiore al ventennio, possano beneficiare delle disposizioni contenute nel citato articolo 11.

Accetto, quindi, ben volentieri l'emendamento proposto dal senatore Veronese.

SPIRITO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Veronese.

« All'effetto di quanto stabilisce il presente articolo, tutte le concessioni in corso che furono date per un tempo inferiore a venti anni, s'intendono prorogate fino a questo termine dalla data del primitivo decreto di concessione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 11 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

I concessionari che a norma del precedente articolo optano per le nuove disposizioni di legge, debbono corrispondere allo Stato i canoni nella misura stabilita dal comma c) dell'articolo 8.

(Approvato).

#### Art. 13.

È delegata al Governo la facoltà di disciplinare con norme regolamentari, sentito il Consiglio di Stato, la esecuzione delle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 14.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge e delle precedenti sui telefoni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio dei bilanci 1917-18 fino al 31 luglio 1917;

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1917-18 per il Fondo della emigrazione fino al 31 luglio 1917.

PRESIDENTE. Do atto all'onore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e, stante l'urgenza, poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone.

Barinetti, Bava-Beccaris, Bergamasco, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi.

Caldesi, Caneva, Caruso, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Prampero, Di Scalea, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Di Robilant.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filonusi Guelfi, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Gatti-Casazza, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Grimani.

Inghilleri.

Lamberti, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Marchiava, Mariotti, Martincz, Masci, Massarucci, Mazzoni, Mele, Molmenti.

Pagano, Palumbo, Passerini Angelo, Pedotti, Petrella, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Ridola, Rigli, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino, Sanseverino, Scuranella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Sili, Spingardi, Spirito.

Tami, Tittoni Romolo, Tittoni Tommaso, Tommasini, Torrigiani Luigi, Torrigiani Filippo.

Venosta, Veronese, Viganò, Vigoni, Villa, Volterra.

Rinvio alla scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 1° gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, autorizzante l'aumento di lire 12 milioni al fondo di lire 30 milioni, di cui all'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e l'inserzione di detta somma al capitolo n. 266-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1914-15, concernente spese per bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915.

N. 574.

Allegato alla relazione.

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 386:

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del Nostro decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476:

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire 12 milioni il fondo di 30 milioni di cui all'art. 1 del citato Nostro decreto n. 27 del 1915, per destinarla ad opere urgenti da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta al fondo dei 30 milioni, di cui al Nostro decreto 21 gennaio 1915, n. 27, è autorizzata l'assegnazione di lire 12 milioni per provvedimenti ed opere urgenti, anche di interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma viene iscritta al capitolo numero 266 *ter*: « Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
CARCANO  
CIUFFELLI.

V. - *R. Guardasigilli*  
ORLANDO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, portante variazioni di spesa per opere pubbliche in Basilicata » (R. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, portante variazioni di spesa per opere pubbliche in Basilicata ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, con cui sono state portate variazioni alle autorizzazioni di spesa complessivamente concesse dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e 4 aprile 1912, n. 297, per opere pubbliche in Basilicata.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 4 aprile 1912, n. 297, e il decreto Reale 22 settembre 1914, n. 1026;

Ritenuto necessario ed urgente di provvedere affinché, anche nelle presenti circostanze, non abbia a subire ritardi la esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione operaia, che in qualche regione d'Italia ancora sussiste;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura, industria e commercio, per la guerra, per la grazia e giustizia e culti e per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Alle autorizzazioni di spesa complessivamente concesse dalle leggi precitate per opere pubbliche nella Basilicata sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella A vistata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA, ZUPELLI, ORLANDO,  
DANEO, CARCANO, CIUFFELLI,  
GRIPPO, CAVASOLA.

V. — Il Guardasigilli  
ORLANDO.

## Variazioni alle autorizzazioni di spesa per opere pubbliche in Basilicata.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE	Spesa autorizzata dalle varie leggi	Variazioni in più o in meno	Spesa autorizzata risultante
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua . . . . .	21,600,000	— 7,000,000	14,600,000
2	Strade Nazionali . . . . .	9,332,000	+ 2,000,000	11,332,000
3	Strade Provinciali sovvenute . . . . .	14,820,000	—	14,820,000
4	Strade Comunali obbligatorie da ultimare e sistemare . . . . .	2,800,000	+ 800,000	3,600,000
5	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .	4,200,000	—	4,200,000
6	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura d'acqua potabile . . . . .	10,910,000	+ 4,400,000	15,310,000
7	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli Uffici pubblici governativi . . . . .	2,300,000	+ 300,000	2,600,000
8	Bonifiche . . . . .	8,439,000	—	8,439,000
9	Spese per il Commissariato civile . . . . .	765,000	—	765,000
10	Imprevisti . . . . .	1,600,000	— 500,000	1,100,000
	Totale . . . . .	76,766,000	—	76,766,000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell' interno*

SALANDRA.

*Il Ministro del Tesoro*

CARUANO.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

CIUFFELLI.

*Il Ministro della guerra*

ZUCCELLI.

*Il Ministro dell' istruzione pubblica*

GRIPPO.

*Il Ministro delle finanze*

DANEO.

*Il Ministro di agricoltura, industria e commercio*

CAVASOLA.

*Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti*

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 266).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 266).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

AMMINISTRAZIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 1,143,988,758.22 delle quali furono riscosse » 1,080,811,916.26

e rimasero da riscuotere . L. 63,176,841.96  
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono sta-

bilite in . . . . . L. 1,143,988,758.22  
delle quali furono pagate . » 1,067,818,119.89  
e rimasero da pagare . . L. 76,170,638.33

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in . . . . . L. 77,349,240.51  
delle quali furono riscosse » 69,262,922.02

e rimasero da riscuotere . L. 8,086,318.49

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in . . . . . L. 86,691,224.91  
delle quali furono pagate . » 83,306,893.99

e rimasero da pagare . . L. 3,384,330.92

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 33) . . . . . L. 63,176,841.96

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) . . . » 8,086,318.49

Resti attivi al 30 giugno 1909 L. 71,263,160.45

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1907-908 (articolo 34) . . . . . L. 76,170,638.33

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) . . . . » 3,384,330.92

Resti passivi al 30 giugno 1909 L. 79,554,969.25

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1917

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-1910 », (N. 267).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego l'onorevole segretario D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 267).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici,  
in . . . . . L. 1,686,445,756.58  
delle quali furono riscosse > 1,581,755,869.58  
e rimasero da riscuotere . L. 104,689,887 >

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 1,686,445,756.58  
delle quali furono pagate. > 1,554,016,151.41  
e rimasero da pagare . . L. 132,429,605.17

(Approvato).

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in . . . . . L. 71,263,160.45  
delle quali furono riscosse . > 57,471,430.33  
e rimasero da riscuotere . . L. 13,791,730.12

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-1909 restano determinate in . . . . . L. 79,554,969.25  
delle quali furono pagate . . > 71,821,203.14  
e rimasero da pagare . . . L. 7,733,766.11

(Approvato).

## Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 1) . . . . . L. 104,689,887 >  
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . . > 13,791,730.12  
Resti attivi al 30 giugno 1910 L. 118,481,617.12

(Approvato).

## Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art. 2) . L. 132,429,605.17  
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . > 7,733,766.11  
Resti passivi al 30 giugno 1910 . . . . . L. 140,163,371.28

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 368).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 268).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rilleggo.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1910-1911 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 1,801,088,653.57 delle quali furono riscosse > 1,690,986,256.80 e rimasero da riscuotere L. 110,102,396.77

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 1,801,088,653.57 delle quali furono pagate > 1,685,322,580.49 e rimasero da pagare . . . L. 115,766,073.08

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-10 restano determinate in . . . . . L. 118,481,617.12 delle quali furono riscosse > 92,086,548.99 e rimasero da riscuotere L. 26,395,068.13 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1887, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capotecnici di artiglieria e genio » (N. 366).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, numero 1887, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nei ruoli dei capitecnici di artiglieria e genio ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI SAVOIA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 549, 31 maggio 1913, n. 595, e coi Nostri decreti 13 giugno 1915, numero 872, e 1º agosto 1915, n. 1292);

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e ge-  
nè è aumentato un posto di capotecnico di se-  
conda classe.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere  
per una sola volta alla relativa nomina con  
deroga alle norme vigenti pel conferimento dei  
pubblici impieghi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parla-  
mento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del  
sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta uf-  
ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,  
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di  
farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA  
ZUPELLI  
CARCANO  
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su  
questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di  
parlare la dichiaro chiusa e trattandosi di arti-  
colo unico, questo disegno di legge sarà poi  
votato a scrutinio segreto.

**Discussione delle aggiunte al Regolamento interno  
del Senato (proposte relative alle interroga-  
zioni).** (*Documenti - CXLVIII*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe  
ora la discussione di due proposte riguardanti  
il regolamento del Senato; però, siccome la re-  
lazione riguardante la seconda proposta portante  
il n. 4 è stata distribuita soltanto oggi, in omag-  
gio alle disposizioni del nostro regolamento, ne  
rimanderemo la discussione a domani.

Metterò invece ora in discussione quella ri-  
guardante le proposte relative alle interroga-  
zioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di  
darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. CXLVIII).

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-  
nerale su queste proposte.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione  
generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che  
rileggo:

DELLE INTERROGAZIONI.

Art. 1.

Il senatore che intenda rivolgere una inter-  
rogazione ne farà domanda per iscritto senza  
motivazione. Il Presidente ne dà lettura al  
Senato.

(Approvato).

Art. 2.

L'interrogazione consiste nella semplice do-  
manda se un fatto sia vero, se alcuna infor-  
mazione sia giunta al Governo, o sia esatta,  
se il Governo intenda comunicare al Senato  
documenti che al senatore occorran, o abbia  
preso o sia per prendere alcuna risoluzione su  
oggetti determinati.

(Approvato).

Art. 3.

Le interrogazioni saranno pubblicate nel re-  
sconto sommario della tornata in cui furono  
annunziate e verranno trascritte nell'ordine del  
giorno dalla tornata successiva in poi, fino ad  
esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro e nel-  
l'ordine della loro presentazione, all'ordine del  
giorno della seconda tornata dopo la presen-  
tazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

(Approvato).

Art. 4.

In principio di seduta, il Presidente darà,  
secondo l'ordine loro, lettura delle interroga-  
zioni che siano iscritte nell'ordine del giorno  
della tornata stessa. Il Governo risponderà im-  
mediatamente in forma breve e concisa, ec-

cettochè dichiarò di non poter rispondere o di voler differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime dieci interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica succinta dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso allo interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Se la memoria non mi tradisce, nel regolamento della Camera, da cui queste disposizioni sono state derivate, si dice che « l'interrogante ha la parola per dichiarare se sia o no soddisfatto ».

A me pare che la formula sia più breve e più efficace che non quella stata adottata qui dalla egregia Commissione che dice: « per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda ».

A me pare che il dare il giudizio a questo modo non sia conforme allo spirito dell'interrogazione. Io comprendo che l'interrogante possa dire « sono stato o non soddisfatto », ma il dire « la risposta è stata adeguata o non alla mia domanda » non mi pare una formula accettabile.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Con lievi modificazioni, le disposizioni che la Commissione del regolamento ha l'onore di proporre al Senato, sono conformi a quelle della Camera dei deputati. E dirò perchè si è seguita questa procedura.

La Camera dei deputati non aveva interrogazioni nel tempo antico nel quale io ed il collega Carlo Ferraris vi entrammo. Conosciutosi il sistema efficace delle interrogazioni (il quale esiste ora nei Parlamenti di tutta Europa) che allora vigeva quasi esclusivamente nel Parlamento inglese, si cercò di adottare le disposizioni del Parlamento inglese. In quel Parlamento il sistema è molto semplice, ed il vostro modesto relatore, per desiderio dell'illustre Presidente della Camera onor. Biancheri, passò quaranta giorni alla Camera dei Comuni in Inghilterra per studiarvi il sistema delle interrogazioni.

Riformata la Commissione del regolamento, fui chiamato a farne parte sotto la presidenza dell'illustre deputato Bonghi e codificammo in modo preciso la pratica inglese. In un punto soltanto l'on. Bonghi volle differire da tale pratica. In Inghilterra l'interrogante non aveva e non ha diritto di replica. L'interrogazione inglese è brevissima, se ne svolgono fino a quaranta o cinquanta per seduta. Ogni deputato formula un'interrogazione di poche righe. Il Presidente, almeno quando la studiammo, non leggeva l'interrogazione, ma soltanto il numero ch'essa portava nell'ordine del giorno: Ferraris numero uno; Tami numero due, ecc.; allora il ministro o un membro del Governo si alzava e rispondeva e risponde talora con secca ed invidiabile brevità: « sissignore » « nossignore », « ci pensoremo », ecc.

L'interrogante non può aggiungere nulla, può fare una nuova interrogazione che sia una derivazione della prima. Se un interrogante dice: « domando se il Governo presenterà un progetto di legge sugli orfani di guerra »; ed il ministro od il sottosegretario risponde: « Sissignore »; tutto al più l'interrogante può chiedere ancora, « lo presenterà in questo mese o nel venturo? » Ma deve attenersi ad una domanda, che è diretta conseguenza della prima interrogazione, in caso diverso il Presidente lo dichiara fuori di ordine, e il Governo può chiedere che della nuova domanda gli sia dato preavviso per iscritto.

L'onorevole Bonghi credette invece che si potesse accordare un breve tempo all'interrogante per rispondere, e siccome non volle dare portata politica alla risposta, inquantochè escludeva la discussione da parte della Camera,

adottò precisamente la formula che il nostro collega Ferraris ha qui posta in rilievo.

L'articolo 116 del regolamento della Camera dice: « Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatta dichiarazione non potrà eccedere i cinque minuti ».

Poichè l'essere o no soddisfatto implica un giudizio politico che dalla interrogazione dovrebbe essere escluso...

FERRARIS CARLO. Ma non lo è.

FERRARIS MAGGIORINO. ... la consuetudine ha fatto sì che la risposta che doveva essere brevissima, malgrado gli sforzi del Presidente spesso oltrepassi i cinque minuti, e l'interrogante dà alla sua risposta un carattere di giudizio politico. Però l'inconveniente non è stato grave perchè in molti casi questa breve replica dell'interrogante con l'approvazione o con le manifestazioni di assenso o dissenso a cui dà luogo, permette, su una semplice interrogazione, di conoscere il giudizio politico dell'assemblea sul fatto che è oggetto dell'interrogazione.

Esaminata la cosa in questo senso abbiamo creduto che non fosse il caso di modificare tale dizione.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Non propongo modificazioni alla dizione, ma a giustificazione di quanto ho detto, facendo appello ai colleghi che sono stati deputati, osservo che alla Camera si dice sempre dal presidente: « L'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto ».

FERRARIS MAGGIORINO. Ma il regolamento non lo dice.

FERRARIS CARLO. Ed io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 come è formulato nella proposta della Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nel presentare una interrogazione, il senatore dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso entro sei giorni il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata al Senato.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nessun senatore può rivolgere più di una interrogazione nella stessa tornata.

(Approvato).

#### Art. 8.

Trascorsi trenta minuti dal principio della tornata, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

(Approvato).

#### Art. 9.

Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'art. 5.

(Approvato).

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho domandato la parola perchè, prima che si chida la discussione su queste proposte, desidererei avere uno schiarimento dalla cortesia del relatore. Quando il Senato è in vacanze si possono o non si possono fare interrogazioni, chiedendo la risposta scritta? A me parrebbe utile che ciò si potesse fare. Ora la lettera delle disposizioni che abbiamo approvato, mi pare che non lo consenta e desidererei di avere dall'onorevole relatore una spiegazione.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Il mio collega Malvezzi ed io siamo d'avviso che queste interrogazioni debbano essere ammesse. La dizione dell'articolo (non è che escluda, ma certo può parere che non includa questa possibilità) può sembrare troppo rigida, ma confidiamo nel senso di equità e di liberalità del nostro Presidente che non vorrà escludere queste interrogazioni anche nel periodo delle vacanze.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Giacché siamo ancora in tempo, prima di votare a scrutinio segreto queste modificazioni al nostro regolamento interno, sarebbe meglio che ciò si dicesse esplicitamente tanto più che il Senato fa delle lunghe vacanze. Si potrebbe fare un articolo aggiuntivo e poi dare facoltà di coordinamento alla Commissione.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Noi siamo agli ordini del Senato. Io credo, se il Senato vuole, che si potrebbe formulare un piccolo articolo aggiuntivo in questi termini: « Le interrogazioni con risposta scritta potranno presentarsi anche nel periodo delle vacanze parlamentari ».

Ma vi è una questione di delicatezza. Noi possiamo disporre del nostro regolamento, ma non possiamo necessariamente imporre al Governo dei doveri senza averne discusso con lui; dobbiamo perciò, per una questione di riguardo, lasciare al Governo il diritto o meno di rispondere. Io posso dire che in queste questioni di regolamento abbiamo sempre seguito una linea di condotta: abbiamo mantenuto il regolamento perfettamente all'infuori di qualunque opinione del Governo, ma abbiamo sempre cercato in tempo opportuno d'informare il Governo di queste modifiche in quanto lo riguardavano, perchè è naturale che l'assemblea debba procedere di comune accordo col Governo.

Per quanto riguarda il Senato e considerando appunto che esso tiene delle lunghe vacanze, sono ben lieto dell'aggiunta proposta dal collega Dallolio; ma per quanto riguarda l'impegno che prenderebbe il Governo di rispondere a queste interrogazioni, è una questione sulla quale non posso pronunciarmi.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Non sono molto d'accordo sull'ultima parte della risposta dell'onorevole relatore. Io non concepisco che si consacrì il diritto di fare delle interrogazioni a Senato chiuso, senza che il Governo debba rispondere. Dare il diritto di fare interrogazioni senza il corrispettivo obbligo del Governo di rispondervi, è quasi un esporre il senatore che interroga a ricevere uno sgarbo e che si risolverebbe poi in una mancanza di riguardo verso il Senato. Il Governo ha il diritto di rispondere come crede, può anche dire che non crede di rispondere, ma, presentata un'interrogazione, a me pare che sia inevitabile conseguenza che il Governo sia obbligato a dare una risposta.

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. Io non posso dividere lo scrupolo del mio amico Maggiorino Ferraris e sembra a me che il Senato abbia già risoluto la questione votando l'art. 4.

Il Governo ha il diritto per le interrogazioni presentate durante le nostre sedute di dichiarare che non intende rispondere, ed evidentemente questo diritto l'eserciterà anche per le interrogazioni presentate durante le vacanze.

Dice il senatore di Camporeale: bisogna limitare questo diritto. Non è il caso, a parer mio, perchè quando c'è un dissenso fra l'interrogante ed il Governo c'è il Senato che è giudice; quando il senatore interrogante non è soddisfatto ha il mezzo di appellarsi al Senato. Quindi pare a me che noi, senza venir meno ai riguardi dovuti al Governo, senza timore che da parte del Governo abbiano ad esser mossi appunti o sollevate difficoltà, possiamo con tutta tranquillità votare l'aggiunta proposta.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Mi dispiace di dover insistere, ma pregherei l'onorevole collega senatore Tittoni di voler spiegare un po' meglio il suo criterio perchè a me è sfuggito.

A Senato aperto, se il Governo dichiara di non poter rispondere ad un'interrogazione, il senatore può, come dice il senatore Tittoni, appellarsi al Senato. Ma a Senato chiuso, se si presenta un'interrogazione, ed il Governo non risponde, che cosa può fare il senatore? Non

può appellarsi al Senato se non ad intervallo di vari mesi.

Parmi dunque che, consacrato il diritto di fare un'interrogazione, è implicito il dovere del Governo di rispondere. Risponderà come crederà, risponderà che non può rispondere, ma una risposta, non fosse altro che per cortesia, bisogna che la dia. Questo è il concetto.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. La formula che potremo proporre è questa:

«Le interrogazioni con risposta scritta potranno presentarsi anche nel periodo delle vacanze parlamentari».

Questo toglie assolutamente il dubbio che un senatore non possa nel periodo delle vacanze parlamentari presentare una interrogazione scritta.

Il Governo risponderà? Io come relatore posso rispondere di ciò che pensa la Commissione e posso sentire il parere del Senato, ma non posso impegnare il Governo.

Mi sono informato da colleghi ex deputati delle consuetudini vigenti: essi mi hanno detto che alcuni ministri non rispondevano. Il semplice fatto di un'interrogazione, quand'è annunciata, ha importanza, perchè dà ad ogni singolo senatore, il diritto di richiamare l'attenzione del Governo su un determinato argomento. Alla Camera si presentano interrogazioni anche alcuni mesi prima che il Parlamento si convochi, unicamente perchè l'interrogante vuole richiamare l'attenzione del paese, del Governo o degli interessati locali, su un determinato argomento; quindi il poter presentare queste interrogazioni anche a Senato chiuso, credo che aumenti il diritto di sindacato e di controllo che il Senato potrà meglio esercitare in avvenire, e quindi questo primo punto è già un progresso che facciamo.

Quanto al Governo oso esprimere la speranza che esso certamente risponderà, tanto più che posso aggiungere che avendo in via privata informato, come era nostro dovere, il Presidente del Consiglio di queste nuove disposizioni che s'intendeva aggiungere al regolamento del Senato e che da parecchi anni era desiderata da parecchi membri di questo Alto Consesso, il

Presidente del Consiglio ha aderito nel modo più cordiale al nostro desiderio; per conseguenza non dubito che il Governo risponderà, ma una disposizione tassativa mi pare difficile che noi possiamo introdurla di nostra iniziativa in un regolamento interno della nostra Assemblea. Perciò io prendo atto del desiderio espresso dal senatore Di Camporeale e di quello dell'onorevole Tittoni, persuaso che i Governi dell'avvenire si uniformeranno alle loro giustissime considerazioni.

E poichè ho la parola, pregherei l'illustre Presidente di voler interrogare il Senato per stabilire quando queste disposizioni entreranno in vigore. In ciò la Commissione si rimette interamente al parere del Senato e non fa proposte.

Bisognerà inoltre votare l'ultima proposta che porterà per ora il n. 9 *bis*, ma che in sede di coordinamento sarà posta alla fine dell'articolo 6, che riguarda appunto le interrogazioni con risposta scritta.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta aggiuntiva che diverrà l'art. 9 *bis*. «Le interrogazioni con risposta scritta potranno essere presentate anche durante le vacanze parlamentari».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chiedo al Senato di voler deliberare se queste disposizioni debbano entrare in vigore alla ripresa dei lavori parlamentari, oppure subito.

DI CAMPOREALE. Proporrei che queste disposizioni regolamentari entrassero in vigore subito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti allora la proposta del senatore Di Camporeale che queste disposizioni regolamentari entrino in vigore immediatamente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi 1° marzo 1886, numero 3682, serie 3ª; 21 gennaio 1897, n. 23; 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

#### Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ho ricevuto per iscritto e verbalmente da diversi senatori la richiesta di fissare la data in cui il Senato dovrà riunirsi in Comitato segreto.

Come il Senato ricorda, si sospese la discussione sulle comunicazioni del Governo per la necessità in cui si trovava il Ministero di assistere ad una simile discussione davanti all'altra Camera; ma è ben naturale che, appena finita la discussione sulle comunicazioni del Governo alla Camera dei deputati, il Governo debba venire in Senato per la discussione delle stesse comunicazioni.

Però la discussione alla Camera finirà certamente con un voto politico, e quindi il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha fatto sapere che prima di quel voto egli non può prendere alcun accordo e nessun impegno per la discussione da farsi davanti al Senato.

Io quindi fisserò il giorno per il Comitato segreto, non appena sarà finita la discussione attuale sulle comunicazioni del Governo all'altra Camera. (*Approvazioni*).

Domani alle ore 15 seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno, e, probabilmente, domani stesso il Senato dovrà aggiornarsi.

Do lettura dell'ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni. (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici (N. 344);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 989, portante variazioni di spese per opere pubbliche in Basilicata (N. 355).

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-09 (N. 266);

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 267);

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 268);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1907, relativo all'aumento di un posto di capo tecnico di seconda classe nel ruolo dei capi tecnici di artiglieria e genio (N. 366).

III. Votazione a scrutinio segreto delle aggiunte al Regolamento interno del Senato (Numero CXLVIII - *Documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1917-18, fino al 31 luglio 1917 (N. 368);

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di luglio 1917 (N. 936);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915, n. 536, 537, 358 e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 27 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597 portanti modificazioni ed aggiunte

alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito (N. 365);

Modificazioni alle leggi 12 luglio 1913, n. 772 o 19 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati dan-

neggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania (N. 367):

V. Modificazioni al Regolamento interno del Senato (N. CXLIX - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa il 2 luglio 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.